



COMUNICATO UFFICIALE N.19 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 8 della F.I.G.C. inerente le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8

Il Commissario Straordinario

visto l'art. 25 bis delle N.O.I.F. e la norma transitoria approvata con C.U. n. 81 del 27.06.2018

d e l i b e r a

di emanare le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/2019 secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini

TITOLO I)**COMPETIZIONI NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE
S.S. 2018/2019**

I Campionati Nazionali femminili della Stagione Sportiva 2018/2019 sono articolati come segue:

- Campionato di Serie A: 1 Girone da 12 squadre;
- Campionato di Serie B: 1 Girone da 12 squadre;
- Campionato Interregionale: 4 Gironi da 10/14 squadre.

La Lega Nazionale Dilettanti, con C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, è delegata, sino a diversa determinazione, all'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile per la S.S. 2018/2019.

La Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. organizza le seguenti competizioni:

- Campionato di Serie A;
- Campionato di Serie B;
- Campionato Primavera;
- Coppa Italia;
- Supercoppa Italiana.

Si riporta di seguito la disciplina delle predette competizioni.

A) SERIE A**1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE**

Il Campionato Nazionale di Serie A della Stagione Sportiva 2018/2019 è articolato su un girone unico di 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito dei campionati 2017/2018.

Si riporta di seguito l'elenco delle società aventi diritto:

1. ASD AGSM Verona CF - matricola 938555
2. ASD Mozzanica - matricola 500107
3. AC Milan SpA - matricola 30770
4. SSD ARL Fimauto Valpolicella - matricola 930380
5. FC Juventus SpA - matricola 24520
6. SSD ARL Fiorentina Women's FC - matricola 943316
7. CF Florentia SSD ARL - matricola 943166
8. ASD Orobica Calcio Bergamo - matricola 913976
9. ASD Pink Sport Time - matricola 914676
10. AS Roma S.p.A. - matricola 43110
11. ASD Sassuolo Calcio Femminile - matricola 630117
12. ASD UP Comunale Tavagnacco - matricola 77830

2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA

Il Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile avrà inizio sabato 15 settembre 2018 e terminerà sabato 20 aprile 2019. Nel caso in cui una o più società italiane fossero qualificate alle semifinali di

U.E.F.A. Women's Champions League, l'ultima giornata di campionato sarà posticipata a mercoledì 24 aprile 2019.

Le gare avranno inizio il sabato alle ore 15:00 e verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale. Per esigenze di trasmissione e diffusione audiovisiva delle gare della competizione, potranno avvenire variazioni di giorno e orario delle gare trasmesse che saranno comunicate tempestivamente dalla Divisione Calcio Femminile.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile si articola in un girone unico da 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

La squadra prima classificata vince lo scudetto ed insieme alla seconda classificata acquisisce il diritto di partecipare alla U.E.F.A. Women's Champions League 2019-2020.

Retrocedono direttamente in Serie B le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione).

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso dell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

In caso di convocazione di due o più calciatrici di una società per gare ufficiali delle Nazionali A e Under 19 femminili, la società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare, purché non soggette a squalifica od inibizione. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Divisione Calcio Femminile entro 5 giorni dalla data prevista per la disputa della gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 5.000,00;
- Seconda rinuncia € 10.000,00;
- Terza rinuncia € 15.000,00;
- Quarta rinuncia € 20.000,00.

6. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 18 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Possono partecipare al Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età.

Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

Le società di Serie A femminile dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate entro l'anno 1999, che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del campionato e nelle gare di altre manifestazioni dove partecipano squadre di Serie A femminile, ai sensi dell'art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a tre calciatrici per ciascuna squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

7. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

8. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie A femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

9. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

B) SERIE B

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019 è articolato in un girone unico da 12 squadre. Hanno diritto a richiedere l'iscrizione le società che hanno conseguito il titolo all'esito dei campionati 2017/2018.

Si riporta di seguito l'elenco delle società aventi diritto:

1. ACF Arezzo ASD - matricola 500119
2. ASD Castelveccchio - matricola 500636
3. SSD ARL Empoli Ladies FBC - matricola 500679
4. ASD Femminile Inter Milano - matricola 917117
5. SSD Football Milan Ladies - matricola 676080
6. ASD Fortitudo Mozzecane CF - matricola 780297
7. USD Giovanile Lavagnese - matricola 938511
8. SS Lazio Women 2015 ARL - matricola 943889
9. ASD Pro San Bonifacio - matricola 915950
10. SSD Roma Calcio Femminile SRL - matricola 935799
11. ASD Roma XIV Decimoquarto - matricola 938682
12. US San Zaccaria - matricola 500583

2. DATE DI INIZIO E FINE DEL CAMPIONATO – GIORNO E ORARIO DI GARA

Il Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile avrà inizio domenica 14 ottobre 2018 e terminerà domenica 28 aprile 2019.

Le gare avranno inizio la domenica alle ore 15:00 e verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile si articola in un girone unico da 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

All'esito della Stagione Sportiva 2018/2019, secondo quanto disposto dal C.U. n. 71/A del 14 settembre 2016, le prime due squadre classificate acquisiranno il titolo a partecipare al Campionato di Serie A 2019/2020.

Retrocederanno direttamente al Campionato Interregionale le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione).

La quartultima e la terzultima effettueranno lo spareggio con le due squadre perdenti le gare di promozione del Campionato Interregionale. Dette gare verranno disputate in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati tramite sorteggio. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, le squadre dovranno disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*". La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio

Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Al fine di assicurare la regolarità dei campionati, nel corso dell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

In caso di convocazione di due o più calciatrici di una società per gare ufficiali delle Nazionali A e Under 19 femminili, la società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare, purché non soggette a squalifica od inibizione.

La richiesta dovrà essere inoltrata alla Divisione Calcio Femminile entro 5 giorni dalla data prevista per la disputa della gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile, dalla Divisione Calcio Femminile.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 2.500,00;
- Seconda rinuncia € 5.000,00;
- Terza rinuncia € 7.500,00;
- Quarta rinuncia € 10.000,00.

6. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 18 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Al Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

Le società di Serie B femminile dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

- che entro il compimento del 23° anno di età (o la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero
- nate entro l'anno 1999, che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del Campionato di Serie B femminile, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a

quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

7. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

8. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie B femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

9. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

C) CAMPIONATO PRIMAVERA

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato Primavera di calcio femminile è riservato alle 24 società che hanno acquisito il titolo sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile per la stagione sportiva 2018/2019.

2. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Primavera di calcio femminile si articola in tre fasi successive:

- a) Gironi eliminatori (gare di andata e ritorno);
- b) Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- c) Fase finale a 4 (semifinali e finale per il primo e secondo posto in gara unica).

Gironi eliminatori

Le 24 società iscritte ed appartenenti ai campionati di Serie A e Serie B sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica, in tre gironi da otto squadre ciascuno e si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.

Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate in prima e seconda posizione di ciascun girone e le due migliori terze classificate accedono ai quarti di finale.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Quarti di finale

Al termine dei gironi eliminatori, verrà stilata una graduatoria di merito tra le squadre prime classificate (sigla A), seconde classificate (sigla B) e le due migliori terze classificate dei gironi (sigla C), tenendo conto dei seguenti criteri: punti in classifica, miglior differenza reti ottenuta in campionato, maggior numero di reti segnate; in caso perdurasse la parità si ricorrerà al sorteggio.

- Sigla A (prime classificate)
 - A1 – miglior prima classificata
 - A2 – seconda miglior prima classificata
 - A3 – terza miglior prima classificata
- Sigla B (seconde classificate)
 - B1 – miglior seconda classificata
 - B2 – seconda miglior seconda classificata
 - B3 – terza miglior seconda classificata
- Sigla C (migliori terze classificate)
 - C1 – miglior terza qualificata
 - C2 – seconda miglior terza classificata

La graduatoria determinerà gli abbinamenti dei quarti di finale come di seguito indicato. Le gare di ritorno si disputeranno in casa delle squadre con il migliore piazzamento in graduatoria:

Quarto di finale (Q1)	C2 – A1
Quarto di finale (Q2)	C1 – A2
Quarto di finale (Q3)	B3 – A3
Quarto di finale (Q4)	B2 – B1

A conclusione delle gare di andata e ritorno, si qualificheranno alle semifinali le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti (3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta); in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, si qualificheranno le squadre con il miglior piazzamento nella suindicata graduatoria di merito (non si disputano i due tempi supplementari).

Fase finale a 4

Al termine dei quarti di finale, si disputerà la fase finale a 4, con le semifinali e la finale per il primo e secondo posto che si disputeranno in gara unica su campo neutro secondo gli abbinamenti di seguito indicati:

Semifinale (S1)	Vincente Q1 – Vincente Q4
Semifinale (S2)	Vincente Q2 – Vincente Q3
Finale	Vincente S1 – Vincente S2

Nelle gare della fase finale a 4, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

3. GIORNO ED ORARIO DI GARA

Le gare dei gironi eliminatori e dei quarti di finale avranno inizio la domenica alle ore 15:00 e verranno disputate secondo il calendario pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

In caso di convocazione di due o più calciatrici di una società per gare ufficiali della Nazionale Under 19 femminile, la società interessata potrà richiedere il rinvio della gara di campionato alla quale le proprie tesserate non potrebbero partecipare, purché non soggette a squalifica od inibizione. La richiesta dovrà essere inoltrata alla Divisione Calcio Femminile entro 5 giorni dalla data prevista per la disputa della gara.

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

Nell'ultima giornata di campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con gli stessi interessi di classifica.

4. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 18 calciatrici, delle quali 11 iniziano la gara e le rimanenti sono designate quali riserve.

Le squadre partecipanti al Campionato Primavera dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 2000 in poi, e che, comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive società nella stagione in corso.

E' consentito l'impiego di **due** atlete fuori quota, nate dal 01.01.1999.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore.

Durante le gare del Campionato Primavera, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Nel caso di gare che prevedano tempi supplementari, è consentito effettuare eventuali sostituzioni residue, utilizzando, durante gli stessi, una ulteriore interruzione per ciascuna squadra, oltre a quelle previste tra il termine dei tempi regolamentari e l'inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare.

Al termine dei tempi supplementari, nel caso di gare che prevedano l'esecuzione dei tiri di rigore, non sarà possibile effettuare le eventuali sostituzioni residue, con l'eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dalla Regola 10 del vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 1.000,00;
- Seconda rinuncia € 2.000,00;
- Terza rinuncia € 4.000,00;
- Quarta rinuncia € 10.000,00.

6. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato Primavera femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione del C.R.A. per le partite dei gironi eliminatori e dei quarti di finale e della C.A.N. D per le gare della Fase finale a 4.

7. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

8. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidività divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valevoli per i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

9. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO PRIMAVERA

Alle società che rinuncino alla partecipazione al Campionato Primavera verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.

10. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

D) COPPA ITALIA

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le 24 società che risultano ammesse ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile.

2. DATE DI INIZIO E FINE DELLA COPPA ITALIA

Per le società di Serie B, la Coppa Italia avrà inizio domenica 9 settembre 2018.

Per le società di Serie A, la Coppa Italia avrà inizio sabato 8 dicembre 2018.

La Finale di Coppa Italia si disputerà sabato 27 aprile 2019. Nel caso in cui una o più società di Serie B accedessero alla Finale di Coppa Italia o una o più società italiane si qualificassero alle semifinali di U.E.F.A. Women's Champions League, la Finale di Coppa Italia sarà posticipata a sabato 4 maggio 2019. Le gare della competizione verranno disputate secondo il calendario che verrà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

La Coppa Italia di calcio femminile si articola in cinque fasi successive:

- a) Gironi eliminatori (in gara unica);
- b) Ottavi di finale (in gara unica);
- c) Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- d) Semifinali (gare di andata e ritorno);
- e) Finale (in gara unica).

Gironi eliminatori

Ai gironi eliminatori partecipano le 12 società iscritte ed appartenenti al Campionato di Serie B, suddivise con criteri di vicinanza geografica in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Al termine della prima fase della Coppa Italia, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono agli ottavi di finale.

Le squadre partecipanti ai gironi a tre disputeranno due partite ciascuna suddivise su tre giornate con gare di sola andata ed ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna.

Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

- Prima giornata:
Vengono determinate tramite sorteggio la squadra che disputa la prima gara in trasferta e la squadra che riposa.
- Seconda giornata:
Riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta.
- Terza giornata:
Si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, le posizioni sono determinate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Formazione del tabellone

Al termine dei gironi eliminatori, la manifestazione si articola su turni successivi ad eliminazione diretta e tutte le società sono posizionate in un tabellone determinato tramite sorteggio, con l'avvertenza che le società classificate tra le prime 8 al termine della Serie A della Stagione Sportiva 2017/2018 non possono incontrarsi tra loro nel corso degli ottavi di finale.

Ottavi di finale

Partecipano agli ottavi di finale le 4 società di Serie B che hanno ottenuto la qualificazione dai gironi eliminatori e le 12 società di Serie A.

Le società di Serie A classificate tra le prime 8 al termine della stagione sportiva 2017/2018 disputano in trasferta la gara unica.

Le 8 società vincenti ottengono l'ammissione ai quarti di finale. In caso di parità, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al

termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Quarti di finale

Partecipano ai quarti di finale le 8 società che hanno ottenuto la qualificazione dagli ottavi di finale.

I quarti di finale si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio classificate al termine della stagione sportiva 2017/2018. In caso di abbinamento tra due squadre classificatesi nella stessa posizione del medesimo campionato, per determinare la squadra che disputerà la gara di ritorno in casa si terrà conto dei seguenti criteri: punti in classifica, miglior differenza reti ottenuta in campionato, maggior numero di reti segnate; in caso perdurasse la parità si ricorrerà al sorteggio.

Ottengono la qualificazione alle semifinali le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Semifinali

Partecipano alle semifinali le 4 società che hanno ottenuto la qualificazione dai quarti di finale.

Le semifinali si svolgono ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società meglio classificate al termine della stagione sportiva 2017/2018. In caso di abbinamento tra due squadre classificatesi nella stessa posizione del medesimo campionato, per determinare la squadra che disputerà la gara di ritorno in casa si terrà conto dei seguenti criteri: punti in classifica, miglior differenza reti ottenuta in campionato, maggior numero di reti segnate; in caso perdurasse la parità si ricorrerà al sorteggio.

Ottengono la qualificazione alla finale le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Se, durante i due tempi supplementari, le due squadre segnano uno stesso numero di reti, le reti segnate in trasferta valgono doppio (ovvero, la squadra che gioca fuori casa ottiene la qualificazione). Se nessuna rete viene segnata durante i due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

Finale

Partecipano alla finale le 2 società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali.

La finale si svolge in gara unica in campo neutro.

Il sorteggio determina pro forma la società di casa.

Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Perdurando la

parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

4. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Femminile.

5. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria di € 5.000,00 per ciascuna gara a cui la società ha rinunciato.

6. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare della Coppa Italia potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le singole società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante la disputa delle gare potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Laddove si dovessero disputare i tempi supplementari per determinare la squadra vincente, sarà consentito l'utilizzo di una quarta sostituzione.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 18 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

7. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidiva divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valevoli per i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

8. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria della finale della competizione, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

9. UFFICIALI DI GARA

Per la Coppa Italia femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione del C.R.A. per le partite dei gironi eliminatori e della C.A.N. D per le gare ad eliminazione diretta.

10. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della

sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

11. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA

Alle società che rinuncino alla partecipazione alla Coppa Italia verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.

12. DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

E) GARA DI SUPERCOPPA

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO

La gara di Supercoppa Italiana tra la vincente il Campionato di Serie A, FC Juventus S.p.A., e la vincente la Coppa Italia nella Stagione Sportiva 2017/2018, SSD ARL Fiorentina Women's F.C., si disputerà sabato 25 agosto 2018. Con separata comunicazione verranno resi noti il luogo e l'orario della gara.

Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti.

Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

2. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alla gara di Supercoppa Italiana potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le società partecipanti, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante la disputa della gara potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Laddove si dovessero disputare i tempi supplementari per determinare la squadra vincente, sarà consentito l'utilizzo di una quarta sostituzione.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 18 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

3. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria della gara di Supercoppa Italiana, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

4. UFFICIALI DI GARA

Per la gara di Supercoppa Italiana l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

5. DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

F) ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

1. EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO

Le disposizioni concernenti l'equipaggiamento di gioco sono previste dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio e dal Titolo IV delle N.O.I.F., cui si rimanda integralmente.

La società ospitante o prima nominata ha l'obbligo di sostituire le maglie delle proprie calciatrici, qualora le stesse siano di colore confondibile con quelle della società ospitata o seconda nominata.

2. UTILIZZO DISPOSITIVI EPTS

Si comunica che, nel rispetto di quanto previsto dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le società di Serie A e B sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile.

All'arbitro spetterà la determinazione di non pericolosità di tali dispositivi in gara.

3. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento dovrà essere inoltrata alla Segreteria Federale per il tramite della Divisione Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato si applicano le disposizioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni e regolamenti federali.

4. PALLONE UFFICIALE

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, è fatto obbligo alle società di utilizzare esclusivamente il pallone ufficiale della Divisione.

TITOLO II)

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E SERIE B PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

La Divisione Calcio Femminile stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B.

Le attività inerenti il processo di iscrizione ai campionati e il tesseramento delle calciatrici e tecnici della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciodefemminile.figc.it>.

Il deposito dematerializzato degli atti è certificato dall'apposizione di una marca temporale, che identifica data e ora certa del deposito degli atti richiesti per i vari adempimenti.

Le società devono, nel periodo compreso **dal 6 luglio 2018 al 18 luglio 2018 ore 18:00**, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, al deposito della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di competenza corredata della seguente documentazione.

1. Requisiti Legali ed Organizzativi:

- Modulo dati societari;
- Atto Costitutivo;
- Statuto Sociale vigente;
- Visura camerale;
- Organigramma della società;
- Modelli contenenti i dati di ognuno dei membri dell'organigramma con relativa autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni successiva variazione della compagine sociale e/o sostituzione delle figure inserite nell'organigramma della società, dovranno essere comunicate alla Divisione Calcio Femminile mediante inserimento nella piattaforma telematica, allegando il relativo verbale dell'Assemblea e compilando il relativo modulo.

2. Requisiti Infrastrutturali:

- modulo dati impianto sportivo;
- disponibilità all'utilizzo dell'impianto sportivo rilasciata dal soggetto proprietario

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Campi di giuoco

Gli impianti sportivi devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 59 delle N.O.I.F.

Devono, inoltre, essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere l'agibilità da parte della competente Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

Gli impianti devono essere dotati di un terreno di gioco avente dimensioni non inferiori a m. 105 x 65 ed in possesso delle caratteristiche e i requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.

In casi eccezionali, le misure possono essere ridotte sino a m.100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza.

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale su campi in erba artificiale regolarmente omologati.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del campo di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro.

Gli stessi debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni e campo per destinazione

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a m. 2,20 o da altro sistema idoneo.

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare la distanza minima di uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza di m. 1,50, denominato "campo per destinazione".

d) Altre dotazioni

Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di m. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di m. 0,75.

Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo.

Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

3. Requisiti economico finanziari:

- copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.).

Campionato Nazionale di Serie A	€ 9.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 6.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 3.000,00

Campionato Nazionale di Serie B	€ 5.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 3.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 2.000,00

Campionato Nazionale Primavera	
Tassa di iscrizione società Serie A	€ 1.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione società Serie B	€ 0,00

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C. al seguente **IBAN IT73R0100503309000000010000**.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

- copia della garanzia bancaria a prima richiesta secondo il modello-tipo, pari ad € 9.000,00 per la Serie A e € 5.000,00 per la Serie B. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile;

- certificazione della L.N.D. di assenza di debiti sportivi al 30 giugno 2018 nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D. e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute ai tesserati, con accordi economici regolarmente depositati, fino al 31 maggio 2018 compreso.

4. Diritti:

- dichiarazione relativa ai diritti audiovisivi, di publishing e commerciali.

B) ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Qualora, nel corso della stagione sportiva, in relazione alle “spese di partecipazione attività”, dovesse risultare un saldo a debito della società, la Divisione Calcio Femminile richiederà alla stessa il pagamento delle somme dovute.

In difetto, ferma restando la possibilità di escussione della garanzia depositata in sede di ammissione al campionato, la Divisione potrà disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco delle società inadempienti.

I prelievi coattivi saranno effettuati dalla Divisione tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, lo stesso dovrà notificare all'arbitro che la gara non potrà essere disputata. La società inadempiente sarà assoggettata alle sanzioni previste dalla normativa federale con addebito delle relative spese di esazione.

Al termine della Stagione Sportiva, le società dovranno versare gli importi necessari a colmare l'eventuale saldo passivo, nonché, gli importi dovuti a saldo per i premi dell'assicurazione di dirigenti e tesserati, variabile a seconda del numero dei tesserati che ogni singola società avrà in carico alla data del 30 giugno 2019.

In proposito si precisa che il premio assicurativo pro capite per i tesserati ammonta ad € 21,00, mentre quello per i dirigenti è pari ad € 7,60.

Sono considerati ‘Dirigenti Ufficiali’ ai fini della copertura assicurativa i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva **2018/2019** o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C. valida per la Stagione Sportiva **2018/2019**, segnatamente:

- Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna società, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, dovrà indicare la lista dei nominativi dei propri Dirigenti Ufficiali, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva.

C) ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Femminile (di seguito Co.Vi.So.F.), entro il **25 luglio 2018**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle società e alla Divisione Calcio Femminile l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Co.Vi.So.F., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai Campionati

Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2018/2019, potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.F.

Il ricorso e la relativa documentazione alla Co.Vi.So.F. dovranno essere depositati presso la Divisione Calcio Femminile entro il termine perentorio del **27 luglio 2018, ore 18:00**.

Con il ricorso potranno essere integrati tutti gli adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato, che è l'unico documento che dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 18:00.

Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 1.000,00 (mille/00) per le società di Serie A ed € 500,00 (cinquecento/00) per le società di Serie B, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C.

Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 27 luglio 2018, ore 18:00**, non potrà essere presa in considerazione nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.F. esprimerà entro il **1° agosto 2018** parere motivato al Commissario Straordinario F.I.G.C. sui ricorsi proposti.

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Commissario Straordinario F.I.G.C in data **2 agosto 2018**.

Avverso la decisione del Commissario Straordinario della F.I.G.C., che neghi l'ammissione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2018/2019, è consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.

TITOLO III)

A) DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

Le attività inerenti il processo di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciodefemminile.figc.it>.

Per il deposito delle richieste di tesseramento, le società devono:

1. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento delle calciatrici, che includono i nuovi tesseramenti di calciatrici, gli aggiornamenti di posizione di tesseramento, i trasferimenti e gli svincoli, e caricare i documenti richiesti per ognuna delle tipologie di movimenti;
2. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento dei tecnici.

Sul Portale sono reperibili, nella sezione *Modulistica*, tutti i *template* di supporto al completamento degli adempimenti richiesti per le pratiche di tesseramento di competenza della Divisione Calcio Femminile.

B) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CALCIATRICI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento delle calciatrici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal Portale web della Divisione anche lo stampato relativo all'accordo economico.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Calciatrici e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

C) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E ALLENATORI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento dei Tecnici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Allenatori e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

E' fatto obbligo alle società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie A femminile dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori Professionisti di 2° categoria - UEFA A.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile dovranno possedere almeno la

qualifica di Allenatori di Base - UEFA B.

La conduzione tecnica delle squadre Primavera delle società della Divisione Calcio Femminile dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Per quel che concerne il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori “Responsabili squadre minori”, lo stesso è determinato nell’importo massimo di € 3.000,00.

D) TESSERA PERSONALE CALCIATRICE

Dalla procedura telematica del tesseramento *on-line* è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice.

La tessera ha validità triennale.

Le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

Si ricorda che:

- qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa;
- qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, la società dovrà fornire a quest’ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione;
- se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, la società dovrà consegnarla alla medesima.

E) TESSERE ACCOMPAGNATORI

Le società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l’area riservata presente sul Portale della Divisione Calcio Femminile, potranno richiedere l’emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Il tesserino in parola rappresenta una ‘tessera identificativa’ ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

I Direttori di gara permetteranno l’accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

F) TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Si riporta di seguito, ad ogni buon fine, quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 71 del 13 giugno 2018:

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER SOCIETÀ DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E DI SERIE B

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C.. La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Calcio Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00)**.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)**.

2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire nei seguenti periodi:

a) **da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00);**

b) **da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

4. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il **31 dicembre 2018**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 *quater* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei

Calciatori è fatto divieto alle società della Divisione Calcio Femminile, partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Calcio Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatrici italiane

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 gennaio 2019**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **sabato 30 marzo 2019**, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F..

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nel seguente periodo:
- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell'accordo.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile entro i seguenti periodi:
- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 14 luglio 2018 (ore 12.00).

Liste di svincolo suppletive:

- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00).

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 dicembre 2018**.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Femminile, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **venerdì 28 giugno 2019 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **lunedì 1° luglio 2019**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)**.

G) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI ECONOMICI TRA SOCIETÀ E CALCIATRICI/ALLENATORI

I rapporti economici tra le società della Divisione Calcio Femminile e le Calciatrici e gli allenatori tesserati per le stesse sono disciplinati dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle N.O.I.F., così come previsti con C.U. n. 81 del 27 giugno 2018, che si riportano integralmente:

Art. 94 quinquies

Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile

1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Le calciatrici e gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano

per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrisondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici/allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.

7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.

8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo.

Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.

9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies

Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile

1. E' istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all'art. 94 *quinquies* delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, ovvero dall'allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio.

Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte reclamante ed alla C.A.E.F. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.